



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 giugno 2010 (01.07)
(OR. en)**

11660/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0189 (NLE)**

**STAT 15
FIN 292**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	29 giugno 2010
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)342 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2010
COM(2010)342 definitivo

2010/0189 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO

**relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi
applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009
alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali
delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

RELAZIONE

Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del 5 ottobre 1987 ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee aggiungendovi un allegato, l'allegato X, contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.

In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico. Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X riguardano in effetti le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi suddetti. Secondo questo regime, la retribuzione è corrisposta in Belgio in euro, ma può anche essere corrisposta, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest'ultimo caso, alla parte della retribuzione corrisposta in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore.

Conformemente all'articolo 13, primo comma, del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi.

Con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987.

Dall'entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, a decorrere dal 1° maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali.

Conformemente all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta all'anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi.

Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2008, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (CE, Euratom) n. 613/2009, del 6 luglio 2009.

La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

L'incidenza finanziaria è molto limitata: un aumento di 85 283,51 euro, che rappresenta soltanto una differenza di + 0,0483 % rispetto alla situazione precedente. Cfr. la « Scheda finanziaria » corrispondente.

Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori dell'Unione si basa sul principio dell'equivalenza del potere d'acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles, conformemente all'articolo 64 dello statuto.

L'applicazione di questo principio richiede il calcolo delle parità economiche, che viene effettuato da Eurostat. Il *coefficiente correttore* è il fattore risultante dalla divisione del valore della *parità economica* per il *tasso di cambio*. L'operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità economiche mediante un confronto fra le diverse sedi di servizio e Bruxelles.

I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

La tabella « Allegato » indica, per ogni sede di servizio e per il mese di luglio 2009, i coefficienti correttori risultanti dalle parità comunicate da Eurostat.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO

**relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi
applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009
alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali
delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti all'Unione e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.
- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio² possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2009 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno dell'Unione alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 160/2009 (GU L 55 del 27.2.2009, pag. 1).

² GU L 181 del 14.7.2009, pag. 1.

interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere scaglionati su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2009, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi fissati in allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttivi fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2009 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Allegato

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2009
Afghanistan (***)	0
Sudafrica	57,5
Albania	73,9
Algeria	76,5
Ex repubblica iugoslava di Macedonia	68,1
Angola	115,8
Arabia Saudita	85,2
Argentina	57,1
Armenia	68,7
Australia	102,3
Azerbaijan	93,7
Bangladesh	50,8
Barbados	111
Bielorussia	61,5
Belize	65,9
Benin	93,1
Bolivia	58,4
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	62,5
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	73,2
Botswana	53,2
Brasile	87,4
Burkina Faso	95,8
Burundi (***)	0
Cambogia	71,5
Camerun	95,6
Canada	74,6
Capo Verde	73,1
Cile	61,9
Cina	85,6
Cisgiordania - Striscia di Gaza	100,7
Colombia	76
Congo (Brazzaville)	118,2
Corea del Sud	82,8
Costa Rica	75,1
Costa d'Avorio	99,5
Croazia	92,3
Cuba	83,2
Gibuti	97,1
Egitto	39,2
El Salvador	70,2
Ecuador	70,3
Eritrea	50,1
Stati Uniti (New York)	92
Stati Uniti (Washington)	87,4
Etiopia	83,8
Gabon	104,4
Gambia	60,7

Georgia	86,5
Ghana	53,1
Guatemala	75,5
Guinea Conakry	63,5
Guinea-Bissau	107,7
Guyana	59,3
Haiti	107,4
Honduras	70,2
Hong Kong	95
Isole Figi	61,9
Isole Salomone	90,3
India	54,5
Indonesia (Giacarta)	74,3
Indonesia (Banda Aceh)	51,2
Iraq (***)	0
Israele (Tel Aviv)	102,5
Giamaica	84,8
Giappone (Tokyo)	126,3
Giordania	81,5
Kazakistan (Almaty)	76,3
Kazakistan (Astana)	68,1
Kenia	75,1
Kirghizistan	85,9
Kosovo (Pristina)	54,6
Laos	85,7
Lesotho	57,3
Libano	81,9
Liberia	90,8
Madagascar	83,9
Malaysia	70,1
Malawi	76
Mali	84,9
Marocco	76,1
Mauritius	69,7
Mauritania	61,1
Messico	65,1
Moldova	64,3
Montenegro	68,1
Mozambico	73,4
Namibia	71,2
Nepal	77,7
Nicaragua	55,5
Niger	85,9
Nigeria	87,5
Norvegia	125,2
Nuova Caledonia	125,9
Nuova Zelanda	86,4
Uganda	63,4
Uzbekistan	50,9
Pakistan	43,9
Panama	57,6
Papua-Nuova Guinea	94,2

Paraguay	66,5
Perù	75,1
Filippine	62,7
Repubblica centrafricana	106,7
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	125,3
Repubblica Dominicana	64,4
Russia	97,1
Ruanda	84,6
Samoa	70,5
Senegal	90,3
Serbia (Belgrado)	66,5
Sierra Leone	75,1
Singapore	97,3
Sudan (Khartoum)	52,5
Sudan meridionale (Juba)	91,6
Sri Lanka	62,9
Svizzera (Ginevra)	109,5
Svizzera (Berna)	109
Suriname	45,9
Swaziland	58,2
Siria	77,1
Tagikistan	56,9
Taiwan	76,6
Tanzania	67,6
Ciad	122,8
Thailandia	55,6
Timor orientale	67,8
Togo	87,9
Trinidad e Tobago	74,6
Tunisia	68,7
Turchia	76,6
Ucraina	75,1
Uruguay	71,3
Vanuatu	102,2
Venezuela	92,4
Vietnam	47,4
Yemen	66,6
Zambia	49,2
Zimbabwe (***)	0

(***) Non disponibile.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

2. LINEE DI BILANCIO

XX-01.01.02-01 e XX-01.02.02-01

3. BASE GIURIDICA

Articoli 12 e 13 dell'allegato X dello statuto.

4. INCIDENZA FINANZIARIA

4.1	Importo stimato delle spese effettive per il 2010 (1)	176 567 000 € (1)
4.2	Stima dell'incidenza dei coefficienti correttivi da luglio 2009 a giugno 2010 (compreso):	+ 85 283,51 € (2)
4.3	Incidenza rispetto all'importo stimato delle spese effettive [(2) : (1)]	+ 0,048300623 %